REGOLAMENTO (CEE) N. 2697/76 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1976

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2453/76 relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento di altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 2453/76 del Consiglio, del 5 ottobre 1976, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento di altri Stati membri (5), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76 (7), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2453/76 ha messo a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 40 000 tonnellate di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento di altri Stati membri; che è necessario stabilire le modalità di applicazione di tale misura;

considerando che occorre ripartire il quantitativo di carni suddetto tra gli organismi d'intervento interessati in funzione delle rispettive disponibilità; che, tenuto conto dei quantitativi da trasferire, occorre prevedere che la presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento italiano presso ciascuno degli altri organismi abbia luogo in fasi successive e proporzionalmente ai quantitativi messi a disposizione da tali organismi;

considerando che l'organismo d'intervento italiano deve essere sollecitamente informato della localizzazione e dei quantitativi disponibili delle carni in causa; che le stesse informazioni e quelle relative alla localizzazione dei magazzini di destinazione in Italia devono essere trasmesse alla Commissione, per consentirle fra l'altro di valutare le incidenze finanziarie di questo trasferimento;

considerando che, per l'economicità dei costi dell'operazione, è opportuno fare ricorso ad una procedura di gara per il trasporto delle carni verso l'Italia;

considerando che i prezzi di vendita forfettari delle carni bovine con osso detenute dagli organismi d'intervento sono stati fissati con i regolamenti (CEE) n. 2036/74 (8), (CEE) n. 2073/74 (9) e (CEE) n. 2320/74 (10), modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2576/76 (11); che tuttavia, dato il carattere particolare del trasferimento di detti prodotti, è opportuno prescindere, in sede di vendita degli stessi, dall'applicazione dei regolamenti succitati; che le modalità specifiche di tale vendita verranno stabilite in un secondo tempo;

considerando che, dato il carattere non commerciale del trasferimento dei prodotti in questione, non si applica per questo trasferimento alcun importo compensativo monetario né alcun onere all'importazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I quantitativi di carni bovine congelate messi a disposizione dell'organismo d'intervento italiano in applicazione del regolamento (CEE) n. 2453/76 sono ripartiti tra gli altri organismi d'intervento come segue:

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 279 del 9. 10. 1976, pag. 3.
(6) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(7) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(8) GU n. L 210 del 1°. 8. 1974, pag. 56.
(9) GU n. L 216 del 7. 8. 1974, pag. 11.
(10) GU n. L 248 dell'11. 9. 1974, pag. 8.
(11) GU n. L 293 del 23. 10. 1976, pag. 25.

— carni con osso acquistate durante la campagna 1976/1977 :

— organismo d'intervento tedesco : 14 000 tonnellate,
— organismo d'intervento belga : 500 tonnellate,
— organismo d'intervento francese : 10 000 tonnellate,
— organismo d'intervento irlandese : 1 500 tonnellate,
— organismo d'intervento olandese : 4 000 tonnellate ;

— carni disossate :

— organismo d'intervento danese : 6 000 tonnellate,
— organismo d'intervento irlandese : 4 000 tonnellate.

2. Viste le disponibilità esistenti e la loro composizione, detti organismi d'intervento sono autorizzati a mettere a disposizione dell'organismo d'intervento italiano, di preferenza, quarti posteriori e carni disossate di quarti posteriori.

3. I predetti organismi d'intervento prendono gli opportuni provvedimenti affinché i quantitativi di cui al paragrafo 1 siano disponibili per circa il 35 % al 15 novembre 1976, per circa il 35 % al 1° gennaio 1977 e per circa il 30 % al 1° febbraio 1977.

Essi scelgono le località di magazzinaggio — in numero per quanto possibile limitato — di preferenza tra quelle più vicine al paese di destinazione, designando in via prioritaria le località di cui essi si siano eventualmente già serviti per l'immagazzinamento di prodotti in Italia.

4. Entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, essi comunicano all'organismo d'intervento italiano e alla Commissione l'elenco delle località di magazzinaggio dei quantitativi di prodotti costituenti la prima quota, conformemente alle indicazioni fornite in allegato.

Essi comunicano anteriormente al 1° dicembre 1976 l'elenco delle località di magazzinaggio dei quantitativi di prodotti costituenti la seconda quota, e anteriormente al 1° gennaio 1977 quello delle località di magazzinaggio dei quantitativi di prodotti costituenti la terza quota.

5. L'organismo d'intervento italiano comunica agli altri organismi d'intervento e alla Commissione :

— nel termine di 7 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco delle località in cui saranno immagazzinati i prodotti costituenti la prima quota,
— anteriormente al 1° dicembre 1976, l'elenco delle località in cui saranno immagazzinati i prodotti costituenti la seconda quota,
— anteriormente al 1° gennaio 1977, l'elenco delle località in cui saranno immagazzinati i prodotti costituenti la terza quota.

Articolo 2

1. L'organismo d'intervento italiano prende in consegna la merce franco banchina magazzino dell'organismo d'intervento di partenza dopo averne controllato la quantità, la qualità ed il condizionamento e, da tale momento, ne assume la responsabilità.

2. L'importo delle spese d'inoltro dei prodotti viene determinato dall'organismo d'intervento italiano mediante procedura di gara.

Tali spese comprendono :

a) il caricamento su mezzo di trasporto,
b) il trasporto propriamente detto dalla banchina del magazzino di partenza fino alla banchina del magazzino di destinazione,
c) lo scaricamento,
d) le spese di assicurazione concernenti il valore delle merci, determinato, per le carni con osso, dal prezzo di vendita fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2073/74, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2576/76, e, per le carni disossate, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2532/76 (1).

3. L'organismo d'intervento italiano determina le clausole e condizioni di gara, in conformità con le disposizioni del presente regolamento. Esse debbono fra l'altro prevedere il deposito di una cauzione in ordine al buon fine della gara.

Nelle predette clausole e condizioni deve inoltre essere garantita la parità di accesso e di trattamento ad ogni interessato, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. A tal fine, l'organismo d'intervento italiano comunica agli altri organismi d'intervento e alla Commissione il testo dei bandi di gara.

Le offerte presentate all'organismo d'intervento italiano sono espresse e accolte in lire italiane.

4. Sono dichiarati aggiudicatari il migliore o i migliori offerenti.

Tuttavia, qualora le offerte non corrispondano ai prezzi e ai costi normalmente praticati, la gara è annullata.

5. Le autorità italiane tengono la Commissione informata in merito allo svolgimento delle operazioni di gara ; esse ne comunicano immediatamente i risultati alla Commissione stessa, nonché agli organismi d'intervento che pongono a disposizione i quantitativi in causa.

(1) GU n. L 288 del 20. 10. 1976, pag. 12.

Articolo 3

I prodotti che formano oggetto di trasferimento ai sensi del presente regolamento sono venduti a prezzi fissati forfettariamente in anticipo.

I regolamenti (CEE) n. 2036/74, (CEE) n. 2073/74 e (CEE) n. 2320/74 non si applicano per la vendita di questi prodotti.

Articolo 4

1. Al momento della spedizione della merce verso l'Italia viene presentato all'ufficio doganale di partenza un ordine di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento fornitore. Nell'ordine di ritiro, che deve recare un numero di serie, devono figurare :

a) la descrizione della merce ;

b) il numero e, se del caso, i marchi ed i numeri d'identificazione dei quarti o dei cartoni ;

c) il peso lordo della merce ;

d) i dati di riferimento del presente regolamento ;

e) l'indirizzo del magazzino di destinazione dell'organismo d'intervento italiano.

L'ordine di ritiro viene conservato dall'ufficio doganale di partenza.

2. Il documento di transito comunitario che accompagna la merce contiene, oltre alla descrizione della stessa e all'indirizzo del magazzino di destinazione dell'organismo d'intervento italiano, una delle seguenti diciture :

« destinato ad essere fornito all'organismo di intervento italiano [regolamento (CEE) n. 2453/76] »,

« bestemt til levering til det italienske interventionsorgan [forordning (EØF) nr. 2453/76] »,

« Zur Lieferung an die italienische Interventionsstelle [Verordnung (EWG) Nr. 2453/76] »,

« For delivery to the Italian intervention agency [Regulation (EEC) No 2453/76] »,

« destiné à être livré à l'organisme d'intervention italien [règlement (CEE) n° 2453/76] »,

« voor levering aan het italiaanse interventiebureau bestemd [Verordening (EEG) nr. 2453/76] ».

3. Se il documento di transito comunitario applicabile è sostituito da un nuovo documento, quest'ultimo reca le stesse informazioni contenute nel documento originario.

4. Se per il trasporto dei prodotti in causa si applica il regolamento (CEE) n. 304/71, le indicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 vengono apposte, secondo il caso, sulla lettera di vettura internazionale (CIM) nella casella « Designazione della merce » o sul bollettino di spedizione « collo espresso internazionale » (TIEx). Tali diciture sono autenticate dal timbro dell'ufficio doganale di partenza.

Articolo 5

Per i prodotti oggetto di trasferimento ai sensi del presente regolamento non si applica alcun importo compensativo monetario né alcun onere all'importazione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG

État membre Mitgliedstaat Stati membri Lid-Staat Member State Medlemsstat	Produits Erzeugnisse Prodotti Produkten Products Produkter	Quantités (tonnes) Mengen (Tonnen) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantities (metric tons) Mængde (tons)
a) Viande avec os — Fleisch mit Knochen — Carni con osso — Vlees met been — Unboned beef — Ikke udbenet kød		
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	— Hinterviertel, gerade Schnittführung mit 5 Rippen, stammend von :	
	— Bullen A	5 000
	— Ochsen A	500
FRANCE	— Quartiers avant, découpe à 5 côtes, les caparaçons faisant partie du quartier avant, provenant des :	
	— jeunes bovins R, A, N	1 274
	— Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola », provenant des :	
	— jeunes bovins R, A	1 053
IRELAND	— Forequarters, straight cut at tenth rib, from :	
	— Steers 1 and 2	200
	— Hindquarters, straight cut at third rib, from :	
	— Steers 1 and 2	300
NEDERLAND	— Achtervoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van :	
	— Stieren, 1e kwaliteit	2 000
b) Viande désossée — Fleisch ohne Knochen — Carni senza osso — Vlees zonder been — Boned beef — Udbenet kød		
DANMARK	— Fileter af :	
	— Ungtyre 1	703
	— Køer 1	922
	— Stude 1	10
	— Tyre P	101
	— Kvier 1	50
	— Udbenede bagfjerdinger, uden fileter og mørbrad af :	
	— Køer 1	408
	— Tyre P	226
IRELAND	— Boned beef from Steers 1 and 2 and Heifers 2 :	
	— Striploins	100
	— Insides	250
	— Outsides	250
	— Knuckles	65
	— Rumps	400
	— Cube rolls	100
	— Forequarters excluding the cube rolls	335